



ORDINANZA N. 13 DEL 29/05/2018

OGGETTO: DIVIETO INTRODUZIONE PIANTE E FIORI FRESCI PRESSO IL CIMITERO.

-**Premesso** che con DPR 10/09/1990, n°285 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente;

-**Visto** il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 58 del 28 luglio 2016, ed in particolare l'articolo n. 61 punto 4 che recita testualmente: "Con ordinanza del Sindaco è proibito il deposito di fiori su tombe, loculi, e all'interno di cappelle, nei mesi dal 15 giugno al 15 settembre";

-**Premesso** che nei mesi estivi gli addobbi floreali freschi, depositati all'interno del civico cimitero di Nocera Superiore, causano nocive e maleodoranti esalazioni nell'ambiente, dando luogo a condizioni di insalubrità interessanti anche l'abitato adiacente il luogo sacro;

-**Ritenuto** pertanto necessario e doveroso garantire la salubrità e la igienicità dei luoghi innanzi citati;

ORDINA

-per motivi di natura igienico sanitaria il divieto di introdurre e depositare fiori freschi nel Cimitero di questo Comune dal 15 giugno 2018 al 15 settembre 2018.

-che fanno eccezione della presente ordinanza le orchidee, l'anthurium e il salice limonium muniti di fiale.

DISPONE

1) a norma dell'art. 8 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del S.O. Patrimonio-Verde Pubblico-Cimitero, per quanto di competenza;

2) che si adottino tutti i provvedimenti gestionali necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;

3) che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell'ordine vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

4) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- affissione all'Albo pretorio del Comune;

- affissione in idoneo spazio presso il cimitero;

- pubblicazione sul sito internet del Comune: www.comune.nocera-superiore.sa.it;

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Salerno, secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104/2010, ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 (nel testo novellato dalla legge n. 69/2009), rispettivamente, entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata solo con specifico provvedimento del Sindaco.

Dalla residenza Municipale 29/05/2018



Il Sindaco
Giovanni Maria Cuofano